

Regolamento del prelievo selettivo al camoscio e differenziazione sulla base del criterio della residenza anagrafica (limitazioni all'ammissibilità dei cacciatori non residenti)

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 11 maggio 2024, n. 405 - Massari, pres.; Rossetti, est. - Ceresetti ed a. (avv. Bergomi) c. Regione Lombardia (avv. Gianelli) ed a.

Caccia - Disciplina della caccia programmata nel territorio regionale - Regolamento prelievo selettivo al Camoscio - Assegnazione dei capi - Priorità ai soci residenti, rispetto ai non residenti.

(Omissis)

FATTO

I ricorrenti sono tutti Cacciatori iscritti da diversi anni al Comprensorio Alpino di Caccia C.A.C.1. di Ponte di Legno (BS), in qualità di "soci – non residenti".

I Comprensori sono stati istituiti dalla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 al fine della disciplina della caccia programmata nel territorio regionale.

Fra i diversi compiti rientra quello di approvare Regolamenti che disciplinano le modalità con cui è possibile per i soci stessi esercitare la caccia nel territorio di competenza.

Nella fattispecie rileva il *Regolamento prelievo selettivo del Camoscio nel C.A.C.1 – Ponte di Legno*;

Il Comprensorio C.A.C.1., si è avvalso della facoltà di adottare l'atto regolamentare nel 2018, al dichiarato fine di affrontare alcune problematiche legate alla diminuzione del piano di prelievo autorizzato a fronte di un corrispondente aumento del numero di cacciatori richiedenti.

Su tale presupposto, nel 2018, l'art. 7 del citato Regolamento prevedeva un trattamento differenziato nell'assegnazione dei capi di camoscio: veniva data priorità ai soci residenti, rispetto ai non residenti.

La differenziazione nel trattamento veniva fatta oggetto di una prima Nota inviata alla Regione Lombardia. L'ente regionale rilevava che la differenziazione poteva essere compatibile con la normativa di settore solo se riferita al diritto d'iscrizione all'Ambito o al Comprensorio alpino, non anche all'assegnazione dei capi.

In riscontro a tale rilievo, il Comprensorio C.A.C.1 eliminava ogni riferimento alla residenza nell'assegnazione dei capi, dandone comunicazione alla Direzione Regionale.

Nel febbraio del 2022, il Comprensorio approvava un nuovo *Regolamento prelievo selettivo al camoscio* che, all'art. 2, così stabiliva: *"in via precauzionale, visto il calo dei prelievi autorizzati nella passata stagione venatoria, i cacciatori non residenti nel comprensorio CA 1 potranno accedere alla caccia al camoscio solamente se ammessi, nel primo anno di iscrizione, con la specializzazione agli ungulati"*.

L'articolato regolamentare veniva fatto oggetto, nuovamente, di rilievo con specifica Nota inviata alla Direzione Regionale, per gli stessi asseriti problemi di discriminazione già segnalati nel 2018.

La Direzione Regionale invitava il Comprensorio a modificare la disposizione, rilevando che la differenziazione sulla base del criterio della residenza anagrafica è applicabile esclusivamente al diritto d'iscrizione. Si rilevava, inoltre, che lo stesso art. 2 del Regolamento, per la fase di ammissione alla caccia del camoscio, non introdurrebbe differenze tra cacciatori residenti e non residenti

Seguiva Nota di invito della Direzione Regionale, con successivo sollecito, alla modifica del Regolamento.

In attuazione di quanto sopra, veniva introdotto l'art.7, oggetto della presente impugnativa.

La previsione è sorta dalla necessità di regolamentare le ipotesi in cui il numero di capi previsti nel piano di abbattimento sia inferiore al numero di cacciatori che hanno richiesto la caccia al camoscio. Si prevede, difatti, l'assegnazione dei capi di camoscio attraverso l'estrazione nominale del capo in base al piano di prelievo autorizzato. L'assegnazione avviene seguendo una graduatoria, nella quale la posizione di ciascun cacciatore è determinata da un punteggio complessivo. Quest'ultimo scaturisce dall'applicazione di una serie di criteri, quattro dei quali ritenuti dai ricorrenti discriminatori, perché agevolanti i cacciatori residenti nei Comuni del Comprensorio. I criteri ritenuti discriminatori per i cacciatori non residenti sono: (I) residenza in uno dei Comuni del Comprensorio (n. 5 punti); (II) proprietà di immobili nei Comuni del Comprensorio (n. 2 punti); (III) partecipazione a giornate ecologiche nel Comprensorio (n. 1 punto); (IV) partecipazione all'organizzazione mostra trofei (n. 1 punto a giornata).

Rispetto a tale previsione regolamentare, la Direzione Regionale, con Nota del 22/08/2022, in risposta a specifica istanza dell'08/08/2022, evidenziava la legittimità della stessa rilevando che *"nulla vieta al Comprensorio di adattare opportuni ed ulteriori criteri aggiuntivi"* rispetto a quelli previsti dalla Legge e che *"pertanto, a conclusione ed a parere dello scrivente Ufficio, il Comprensorio ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto da questa Struttura regionale"*.

Con ricorso notificato in data 06/10/2022 e regolarmente depositato, i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di censura:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 157/1992; degli artt. 28, 30, 31, 33 della L.R. 26/1993; dello Statuto Tipo dei Comprensori Alpini di Caccia; dell'art. 1 co. 1 e 3 ter della L. 241/90; dell'art. 3 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia, irragionevolezza ed arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Violazione dei principi comunitari di proporzionalità e di non discriminazione. Eccesso di potere per sviamento. Sulla natura discriminatoria e illegittima dei criteri introdotti dall'art. 7 del Regolamento.

I ricorrenti deducono che in base all'art. 14 commi 5, 8 e 9 della legge 157/1992, gli organi dei comprensori avrebbero esclusivamente funzioni consultive e non potrebbero porre limitazioni all'ammissibilità dei cacciatori non residenti.

L'art. 28 commi 7 e 8 della legge regionale 26/1993 contengono criteri che si applicherebbero solo in fase di ammissione all'iscrizione, Una volta iscritti, tutti i cacciatori avrebbero pari diritti e doveri, indipendentemente dalla residenza degli associati.

Neanche l'art. 31 della richiamata legge regionale conferirebbe ai Comitati di gestione il potere di limitare l'accesso alla caccia.

Inoltre, l'art. 30 comma 15 della stessa normativa regionale, vieterebbe di introdurre prescrizioni regolamentari in contrasto con le norme di legge e il comma 18 vieterebbe ai Comitati di gestione di apportare modifiche "ai modi e ai luoghi di caccia...definiti dalla presente legge".

Tali principi di diritto sarebbero stati ribaditi anche da Regione Lombardia nel 2018 e nel 2022. Sarebbero, pertanto, illegittime le previsioni regolamentari che introducono differenze di trattamento tra i soci residenti e i soci non residenti in fasi successive all'iscrizione.

I criteri previsti e contestati nella previsione regolamentare impugnata evidenziano il fine di favorire i soli cacciatori residenti che, in tal modo, avrebbero maggiori possibilità di potersi vedere assegnati i capi a disposizione del Comprensorio.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 30 della L.R. 26/1993; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per grave travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione. Sulla erroneità e contraddittorietà delle Note di Regione Lombardia.

Sarebbero illegittime le Note di Regione Lombardia poiché non avrebbero rilevato la illegittimità della previsione regolamentare impugnata.

In base alle previsioni di cui all'art. 2 comma 1 e art. 30 comma 17, la Regione avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle norme stabilite dalla normativa regionale e nazionale.

La Regione avrebbe posto a sostegno delle previsioni regolamentari l'art. 31, comma 2bis della L.R. 26/1993 e l'art.4 del Regolamento ungulati della Provincia di Brescia. Nessuna delle richiamate disposizioni potrebbe giustificare i criteri posti dalla previsione regolamentare impugnata. Esse, diversamente, confermerebbero il carattere discriminatorio della normativa impugnata.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 30 della L.R. 26/1993; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà tra gli atti del procedimento.

Le note di Regione Lombardia impuginate sarebbero inoltre illegittime per contrasto con precedenti volontà della medesima amministrazione manifestate all'interno del medesimo procedimento.

Difatti, la Regione, con proprie note del 30/03/2022 e del 26/05/2022, inizialmente rilevava l'illegittimità del capoverso a fine art. 2 del Regolamento comprensoriale in quanto discriminatorio nei confronti dei soci non residenti, chiedeva al Comitato del Comprensorio C.A.C.1. di rimuovere tale previsione e di conformare il Regolamento alla normativa sovraordinata. Il suo operato successivo sarebbe stato, poi, contraddittorio, legittimando l'impugnata previsione regolamentare.

In data 08/11/2022 si costituisce Regione Lombardia, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di Regione Lombardia, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In data 21/11/2021 si costituisce il Comprensorio Alpino di caccia di Brescia C.A.C. 1, chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.

In vista dell'udienza di discussione le parti si scambiano documenti, memorie e repliche ex art. 73 cod. proc. amm.

All'udienza del 21/02/2024 l'affare viene trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comprensorio. Il rilievo fonda il suo presupposto sulla natura giuridica del Comprensorio, quale associazione non riconosciuta. Per tale ragione, gli atti del suo Comitato di gestione, secondo la prospettazione dell'ente resistente, sarebbero impugnabili solo dinanzi al giudice ordinario, poiché riconducibili al novero delle deliberazioni assunte dalle associazioni.

Il Collegio non condivide.

I comprensori alpini di caccia, pur essendo formalmente associazioni private non riconosciute, svolgono funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi rispetto ai quali, anche gli associati, risultano titolari di situazioni giuridiche soggettive inquadrabili come interesse legittimi.

In tal senso: *“La disciplina della caccia al cinghiale e le conseguenti determinazioni di natura organizzativa non sono fissate direttamente dalla legge con disposizioni di carattere puntuale, ma sono rimesse dalla legislazione regionale al potere degli organi della Provincia, che vi provvedono a mezzo di atti amministrativi. Si tratta di norme così dette di azione, giacché esse non mirano a risolvere conflitti intersoggettivi, ma a regolamentare una vicenda per mezzo di un pubblico potere. Ne consegue che la posizione soggettiva vantata dai singoli cacciatori riveste la natura di interesse legittimo, la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo”* (T.A.R. Genova, sez. II, 18/04/2014, n.625).

Le funzioni pubbliche, inoltre, trovano un presupposto fondamentale nella qualifica di bene patrimoniale indisponibile che l'art. 1 della Legge 157/1992 attribuisce alla fauna cacciabile. Tale circostanza consente di riconoscere: *“la natura pubblicistica degli Ambiti territoriali di caccia, già riconosciuta dal TAR nel respingere l'eccezione di carenza di giurisdizione del resistente ATC, eccezione che viene reiterata in appello e che deve essere egualmente respinta dal Collegio, in quanto la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, ai fini della migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art.1 della legge n.157 del 1992), discendendone che l'Ambito territoriale di caccia svolge funzioni pubbliche, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi al fine di evitare violazioni, da parte dei propri associati, delle norme poste a tutela della fauna selvatica, ad esempio per la parte in cui limitano la possibilità di cacciare solo alcuni biotipi di specie animali come il cervo”* (Consiglio di Stato, sez. II, Sent.,14-12-2016, n.5269).

Va altresì esaminato, il prospettato difetto di legittimazione attiva. Più specificamente la difesa del Comprensorio sostiene che i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza al Regolamento impugnato per quanto riguarda l'esercizio venatorio 2023/2024 poiché, nelle richieste di iscrizione del marzo 2023, sarebbe espressamente previsto che *“i capi di camoscio autorizzati verranno assegnati secondo le modalità previste dal regolamento vigente consultabile sul sito”*. Sulla base di quanto rilevato, i ricorrenti avrebbero accettato le regole che sono impuginate in questa sede.

Il Collegio ritiene l'eccezione infondata.

Sul versante pubblicistico, l'acquiescenza è un istituto abdicativo della tutela giurisdizionale, ovverosia una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, consistendo nell'accettazione e nella conseguente rinuncia ad impugnare un provvedimento da parte di un soggetto privato che, proprio a causa di quel provvedimento amministrativo, ha visto pregiudicato un proprio interesse e sarebbe quindi legittimato ad esperire il gravame.

Gli elementi posti a sostegno dell'ipotesi di acquiescenza devono essere, pertanto, valutati con particolare rigore, anche perché l'operatività dell'istituto *de quo* comporta la sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost.

Nella fattispecie concreta, la semplice sottoscrizione del modulo associativo non può essere ritenuta idonea ad incidere in senso irrimediabilmente preclusivo sulla futura possibilità di tutela giurisdizionale. Ciò soprattutto se si tratta, come nel caso concreto, di un atto regolamentare che, in astratto, potrebbe non essere fonte di un pregiudizio concreto e attuale, non essendo concepibile una rinuncia alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo prima che questo sia stato effettivamente leso.

Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire. Più specificamente la difesa del Comprensorio rileva che, rispetto all'esercizio venatorio 2022/2023, essendo i ricorrenti stati assegnatari di capi nell'ambito della caccia di selezione riguardante il camoscio, si sarebbe verificata una sopravvenuta carenza di interesse per mancanza di effettivo *vulnus* derivante dal regolamento impugnato.

Di contro, parte ricorrente ha provato che i ricorrenti, in occasione della riassegnazione dei capi di camoscio non prelevati entro il trenta novembre 2023, sono stati esclusi in applicazione dei criteri di cui all'art. 7 del Regolamento impugnato.

Le censure in rito può essere accantonata, attesa l'infondatezza nel merito del gravame.

Con il primo motivo di censura, i ricorrenti, in sintesi, lamentano che i criteri di cui all'art. 7 del Regolamento sarebbero discriminatori e non troverebbero alcun supporto normativo, né statale, né regionale.

Il Collegio non condivide.

Trattandosi di settore molto specifico, appare necessario individuare, preliminarmente, le disposizioni che compongono il quadro normativo rilevante nella fattispecie.

L'art. 14 comma 1 della Legge 157/1992 così prevede: *“1. Le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”*. Inoltre, i commi 5 e 8 dello stesso articolo così, rispettivamente, dispongono: *“5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella Regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi*

in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione” e “9. Le Regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso”.

In linea con quanto sopra previsto, l'art. 28 comma 1 della legge regionale 26/1993 così prevede: “1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g), la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili”.

Inoltre, lo stesso art. 28, ai commi 7 e 8, per quanto di rilievo nel presente giudizio, così, rispettivamente, prevedono: “7. [...]gli ambiti e i comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente [...]Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33[...]” e “8. La Regione e la Provincia di Sondrio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato [...]”.

L'art. 34 comma 1, per quanto di rilievo, così prevede: “1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione; b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria; c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio [...]”

L'art. 33 comma 1 della stessa legge regionale così dispone: “1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell'art. 34, comma 1, lettera c)”, precisando al comma 5 che “5. Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità: a) residenti nella provincia; b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla giunta regionale; c) residenti nella regione; d) residenti in altre regioni e all'estero”.

Sulla base del reticolato normativo sopra indicato, ciò che viene ad essere espressamente disciplinato è l'ammissione del cacciatore al Comprensorio, stabilendo una graduazione dei criteri di priorità, fondati sulla residenza.

Dagli atti del presente giudizio, risulta che il numero dei cacciatori che sarebbero stati ammissibili nel Comprensorio resistente è pari a 189. Risultano, tuttavia, iscritti ben 248 cacciatori.

Precisato quanto sopra e trattandosi di caccia programmata, è possibile che il numero di capi previsti nel piano di abbattimento sia inferiore al numero di cacciatori che hanno richiesto la caccia al camoscio.

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di caccia anche nella suddetta ipotesi, il Comitato di gestione ha adottato una prescrizione regolamentare che consente l'assegnazione dei capi sulla base di una graduatoria, formata da una serie di criteri indicati nella ricostruzione in fatto.

La questione necessita, pertanto, di essere esaminata sia sotto il profilo della legittima adozione della prescrizione regolamentare, sia per ciò che concerne la legittimità dei criteri utilizzati.

Per ciò che concerne il primo aspetto, se è vero che la normativa statale e regionale, nell'ambito della caccia programmata, nulla dispone in merito all'utilizzo di criteri selettivi nell'assegnazione dei capi, è altrettanto vero che sussiste in capo al Comprensorio, e quindi al suo Comitato di gestione, un indubbio potere regolamentare da esercitare per tutti quegli indefettibili aspetti gestionali mancanti di espressa regolamentazione normativa. Difatti, l'art. 30 comma 15 della legge regionale 26/1993 così prevede: “15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale”. La previsione, in coerenza con il principio di legalità, fissa i limiti del potere regolamentare, alla luce dei quali va necessariamente parametrata la legittimità.

Il Collegio ritiene che, la previsione impugnata, sia mancante di un diretto contrasto con i limiti normativi e con le norme del calendario venatorio. Invero, essa appare strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico ad una razionale, ordinata e trasparente gestione delle attività di caccia riservate agli associati, contemperando le esigenze e i limiti sottesi all'attività venatoria programmata e di selezione, con l'interesse degli associati ad accedere costantemente al prelievo.



I criteri di formazione della graduatoria, inoltre, sono stati deliberati dal Comitato di gestione. Trattasi di organo del Comprensorio adeguatamente rappresentativo. Esso, a mente dell'art. 30 comma 7 della legge regionale 26/1993, risulta così composto: a) un rappresentante dell'ente che procede alla nomina (Regione); b) un rappresentante designato dalla comunità montana territorialmente interessata o dal rappresentante delle comunità montane interessate, designato d'intesa tra le stesse; c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; d) due rappresentanti designati dall'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino; e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino; f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.

La prescrizione impugnata, inoltre, appare coerente con la previsione di cui al comma 8 della stessa disposizione, che così prevede: *“in nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio”*.

In particolare, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l'art. 7 non introduce nuovi *“modi”* in cui si svolge la caccia di selezione al camoscio, poiché non incide su modalità concrete della stessa, come ad esempio incidere sul cd. *“punto di sparo”* o sull'obbligo di un eventuale *“accompagnatore”* o, più in generale, su quanto prescritto dall'art. 23 della Legge 26/1993.

La prescrizione impugnata, pertanto, appare legittima.

Quanto alle griglie utilizzate per l'attribuzione dei punti utili alla formazione della graduatoria, parte ricorrente contesta la legittimità dei seguenti criteri: (I) residenza in uno dei Comuni del Comprensorio (n. 5 punti); (II) proprietà di immobili nei Comuni del Comprensorio (n. 2 punti); (III) partecipazione a giornate ecologiche nel Comprensorio (n. 1 punto); (IV) partecipazione all'organizzazione mostra trofei (n. 1 punto a giornata).

In sostanza, parte ricorrente lamenta che i cacciatori non residenti nel territorio del Comprensorio sarebbero svantaggiati rispetto a quelli residenti, in modo diretto, attraverso i primi due criteri, ed indiretto, attraverso i restanti due.

Invero, la scelta di individuare la residenza e la proprietà di immobili nel territorio del Comprensorio, quali criteri preferenziali nell'assegnazione dei capi, appare legittima e ragionevole poiché, in assenza di regolamentazione, si rivela coerente con l'impostazione normativa estrapolabile dagli artt. 28 comma 7 e 33 Legge regionale 26/1997 che, sia pur espressamente diretta a regolamentare l'ammissione dei cacciatori al Comprensorio, appare idonea a legittimare una funzione di valorizzazione e di tutela del territorio comprensorio, oltre, e soprattutto, ad evidenziare lo stretto vincolo esistente tra cacciatore e territorio in cui è autorizzato ad esercitare la caccia. Quest'ultimo profilo, da annoverare tra i principi ispiratori della disciplina ed immediatamente desumibile dall'art. 14, comma 5, l. n. 157 del 1992, rende legittimi anche i criteri della partecipazione a giornate ecologiche e all'organizzazione mostra trofei nel Comprensorio. In tale prospettiva si pone la norma di cui al comma 2bis dell'art.31 della legge regionale 26/1993 che così dispone: *“2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare”*.

Sulla base di quanto sopra rilevato, pertanto, può ritenersi che il principio del vincolo tra cacciatore e territorio, nella fattispecie, è stato posto legittimamente a base dei contestati criteri preferenziali di assegnazione dei capi.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati poiché strettamente connessi.

Attraverso di essi i ricorrenti censurano la Nota di regione Lombardia che non avrebbe rilevato il carattere discriminatorio della previsione regolamentare impugnata e sarebbe in contrasto con precedenti manifestazioni di volontà della stessa amministrazione.

Le censure non sono condivisibili.

L'operato dell'amministrazione regionale, tradotto nella Nota impugnata, ha concluso per la legittimità della previsione regolamentare impugnata sulla base, soprattutto, dell'art. 31 comma 2bis della Legge regionale 26/1993. Come più sopra già rilevato, anche tale disposizione rappresenta l'espressione del principio, insito nella disciplina legislativa, dello stretto vincolo tra territorio e cacciatore. Esso trova puntuale riscontro, tra l'altro, nell'art. 4 del Regolamento unguinati della Provincia di Brescia, anch'esso richiamato nella Nota impugnata, laddove, in punto di *Doveri dei cacciatori esperti*, così prevede: *“Rientrano tra i doveri dei cacciatori esperti per la caccia di selezione agli unguinati: 1) la partecipazione alle riunioni convocate dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e di Ambito o dalla relativa Commissione unguinati; 2) la partecipazione agli interventi volti all'incremento ed alla tutela della selvaggina (foraggiamento, miglioramento ambientale, cattura); 3) la collaborazione alla gestione dei punti di raccolta e di controllo dei capi abbattuti; 4) la partecipazione ai censimenti annuali per almeno due uscite, rispettando le disposizioni adottate da ciascun Comprensorio od Ambito. La partecipazione deve risultare dal Registro predisposto dal Comitato di gestione. Il Comitato di Gestione può disporre limitazioni al prelievo degli unguinati nei confronti dei cacciatori che non rispettino quanto previsto dal punto 4 del presente articolo”*.

Quanto alla presenta contraddittorietà tra la condotta della Direzione Regionale rispetto al Regolamento del 2018 e quella trasfusa nella Nota impugnata, il Collegio ritiene non condivisibile la censura.

Pur rilevando un contrasto tra manifestazioni di giudizio, vi è da rilevare che esse sono state adottate su diverse previsioni regolamentari.

In ogni caso, la coerenza della previsione impugnata rispetto ai principi regolatori, non consente di ritenere che, alle diverse valutazioni sostanziali seguite nel corso del tempo dall'ente regionale, si accompagni la divergenza dell'atto dalle sue finalità istituzionali. Non risulta, pertanto, rilevabile in concreto l'invocato eccesso di potere.

La natura delle questioni sottese suggerisce l'integrale compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

(Omissis)

